



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 03 luglio 2015 n. 149

OGGETTO: DOTAZIONE ORGANICA. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **03** del mese di **luglio** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. DE IURE Domenico
2. Sig.ra DI SIPIO Nadia
3. Sig.ra RABOTTINI Lucia Simona

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che:

- all'art. 1, comma 1, prevede che l'organizzazione degli uffici sia finalizzata ad accrescere l'efficienza delle Amministrazioni anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, a razionalizzare il costo del lavoro, consentendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica nonché a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- al successivo art. 2, comma 1, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscano, secondo i principi fissati da disposizioni di legge, mediante atti organizzativi dei rispettivi ordinamenti, le

linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuino gli uffici di maggiore rilevanza e determinino le dotazioni organiche complessive;

VISTO, altresì, l'articolo 6, commi 1, 3, 4, e 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, secondo cui:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

RICHIAMATO l'articolo 33 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti, quale obbligo indefettibile per potere effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto;

RICORDATO che l'art. 89, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTO il successivo art. 91, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999, volta alla riduzione programmatica delle spese di personale;

RICORDATO che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);
- dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:
 - a) del processo di riforma in atto;
 - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
 - c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
- dal D.P.C.M. del 15 febbraio 2006, che ha fissato i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007, in attuazione della Legge n. 311/2004, in particolare: dall'articolo 2, che conferma la determinazione della dotazione

organica nel rispetto dell'articolo 1, comma 93 della Legge n. 311/2004, nei termini previsti dal DPCM stesso;

- dall'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce l'obbligo di riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- dall'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;
- dall'art.3, comma 5 del DL n.90/2014 convertito in L. n. 114/2014 che tra l'altro ha abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prescrive che, fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'art. 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente.
- il suddetto DPCM non è ancora stato emanato;

RICORDATO, altresì, che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 5.03.2012, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e la dotazione organica dell'Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 29.06.2012 è stato ridefinito il modello organizzativo dell'Ente mediante approvazione, con decorrenza 01.07.2012, della nuova macrostruttura organizzativa fondamentale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20.01.2015, è stata effettuata la ricognizione annuale degli esuberi prevista dall'art. 33 – comma 1 – del D.Lgs. n. 165/2001, dato atto che nel Comune di Ortona non sono presenti, nell'anno 2015, né dipendenti né dirigenti in soprannumero e/o eccedenza, e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare le procedure di dichiarazione di esubero dei dipendenti o di dirigenti di cui al richiamato art. 33, commi 4 e segg. del citato D. Lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO che gli enti locali determinano le proprie dotazioni organiche tenendo conto del combinato disposto delle normative sopra richiamate, in totale autonomia, sulla base dell'analisi degli effettivi fabbisogni in relazione alle funzioni da svolgere ed ai programmi, compatibilmente

con i vincoli di bilancio ed in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale e che tali determinazioni rientrano nella categoria degli atti amministrativi di carattere generale, di macro-organizzazione, sottratti ad un obbligo specifico di motivazione, connotati di alta discrezionalità aventi contenuto programmatico strategico ed afferenti alle fondamentali potestà comunali;

RILEVATO che la dotazione organica, intesa quale insieme dei posti coperti, distinti per categoria, e da coprire, è condizione per sviluppare il programma triennale di fabbisogno del personale ed il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate;

RILEVATO inoltre che, dalla ricognizione effettuata, la dotazione organica vigente di questo Ente risulta contenuta per quanto appresso evidenziato:

- rapporto dipendenti/popolazione pari a un dipendente ogni 221 abitanti, a fronte del rapporto medio dipendenti-popolazione previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 luglio 2014, per il triennio di riferimento 2014/2016, pari a un dipendente ogni 133 abitanti;
- il limite della dotazione organica ex predetto decreto, per il Comune di Ortona, è pari a n. 176 unità e che tale limite è di gran lunga superiore alla dotazione teorica dell'Ente, come rideterminata con deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 05.03.2012, con n. 149 posti, di cui attualmente n. 105 coperti;

EVIDENZIATO che, tenendo conto di quanto sopra esposto, sia opportuno lasciare immutato il numero complessivo dei posti teorici di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2012, precisando che i posti da coprire saranno quelli di cui al redigendo piano triennale assunzionale 2015/2017, nei limiti delle capacità assunzionali previste dalle vigenti normative in materia e delle capacità di bilancio;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

VISTI:

- *il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*
- *il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
- *il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;*
- *il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;*
- *la legge 12 novembre 2011, n. 183;*
- *la L. n. 215/2013 di conversione del DL n.101/2013;*
- *il D.L. 24 giugno 2014, n.90;*
- *lo Statuto comunale;*
- *il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;*

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di rideterminare la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, confermando quella di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 05.03.2012, quale risultante dal prospetto "A" , allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare informazione della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to V d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to N. DI SIPIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 13 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 13 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**